

RIVISTA PENALE

Rivista mensile di dottrina, giurisprudenza e legislazione

già diretta da Luigi Lucchini dal 1874 al 1928 e fino al 1977 da Filippo Ungaro

Direttori Franco Coppi, Enzo Musco, Corrado Sforza Fogliani
Direttore responsabile Paolo Appella

in questo numero

- **Criminalità organizzata transnazionale, globalizzazione e cooperazione internazionale** p. 769
- **Intervento delle SS.UU. in tema di cessione di credito ipotecario e sequestro preventivo**, p. 783
- **Sugli elementi costitutivi di un'associazione segreta**, p. 789
- **Affidamento in prova in casi particolari ex art. 94 D.P.R. n. 309/1990**, p. 830

ISSN: 0035-7022

www.latribuna.it


La Tribuna

LA SOSPENSIONE DELLA PRESCRIZIONE NELL'IPOTESI DI RESTITUZIONE NEL TERMINE AI SENSI DEL COMMA 8 DELL'ART. 175 C.P.P. TRA "VECCHI" E "NUOVI" PROFILI DI INCONSTITUZIONALITÀ

di Piero Tandura, Gianfranco Tandura

1. L'importanza dei valori in gioco nel processo penale ha posto più volte nel corso del tempo la sua disciplina sotto la lente di ingrandimento della Consulta.

A quasi trent'anni di distanza della sua entrata in vigore, si rinvengono tuttora nel codice di rito previsioni che presentano criticità significative sul piano costituzionale. La disciplina della sospensione della prescrizione nel peculiare caso della restituzione nel termine per impugnare ne costituisce un esempio che pare meritevole di menzione.

Come noto, la restituzione nel termine nel processo penale è governata – quanto ai suoi presupposti applicativi e ai relativi aspetti procedurali - dall'art. 175 del codice di rito, il quale prevede, accanto all'ipotesi generale della mancata osservanza di un termine processuale per caso fortuito o forza maggiore (comma 1), la fattispecie particolare finalizzata a consentire l'impugnazione di un provvedimento giurisdizionale irrevocabile non conosciuto dal destinatario (comma 2) (1).

L'attuale configurazione dell'istituto, con particolare riferimento all'ipotesi del secondo comma, si deve in gran parte all'influenza esercitata sul nostro ordinamento dal diritto europeo e, in particolare, dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali. È, infatti, sotto la spinta delle condanne inflitte dalla Corte di Strasburgo (2) che, a metà degli anni Duemila, il legislatore italiano ha approvato la legge n. 60/2005, dando corpo ad una nuova regolamentazione del processo contumaciale maggiormente coerente rispetto ai principi convenzionali in materia di equo processo (3).

Dopo l'approvazione della legge n. 67/2014, con la quale si è provveduto ad abrogare la disciplina della contumacia e a ridisegnare il processo in absentia, l'ambito applicativo del secondo comma dell'art. 175 c.p.p. risulta circoscritto alla sola fattispecie della remissione in termini per proporre opposizione al decreto penale di condanna. Peraltro, in forza della normativa transitoria dettata dalla legge n. 118/2014, tale disposizione, nella formulazione anteriore alla citata novella, continua a trovare applicazione nei confronti degli imputati già dichiarati contumaci per i quali, all'entrata in vigore della legge 67/2014, sia già

intervenuta la pronuncia del dispositivo di primo grado ovvero, in ogni caso, non sia stato emesso il decreto di irreperibilità (4).

Tra le disposizioni dell'art. 175 che contribuiscono a definire i contenuti normativi della restituzione nel termine ad impugnandum, particolare rilievo assume la previsione di cui al comma 8, la quale, presente già al momento dell'entrata in vigore del codice Vassalli (5), è successivamente rimasta immutata, mantenendo fino ad oggi la medesima formulazione letterale.

La norma delinea chiaramente un'ipotesi di sospensione del decorso della prescrizione. Essa infatti statuisce che "se la restituzione nel termine è concessa a norma del comma 2, non si tiene conto, ai fini della prescrizione del reato, del tempo intercorso tra la notificazione della sentenza contumaciale (6) o del decreto di condanna e la notificazione alla parte dell'avviso di deposito dell'ordinanza che concede la restituzione".

In buona sostanza, in forza di tale meccanismo, l'imputato rimesso in termini subisce, per così dire, la "sterilizzazione" della prescrizione per il periodo di tempo intermedio trascorso tra la pronuncia della condanna in absentia e l'emissione del provvedimento restitutorio, effetto che si produce ex post, ossia unicamente all'esito dell'eventuale accoglimento dell'istanza di remissione presentata.

Al riguardo, è stato osservato come, nella logica del legislatore, l'inserimento della previsione in parola risponda ad una esigenza di garanzia contro il rischio di possibili utilizzazioni strumentali del rimedio restitutorio (7).

In questo scritto, si intendono affrontare alcuni profili problematici della richiamata normativa, segnatamente sul piano della sua conformità (o meno) al dettato costituzionale.

2. Vi è da dire che, sin da subito, la disposizione ha suscitato non poche perplessità presso gli interpreti.

Tra le prime voci dottrinali critiche, una peculiare attenzione merita l'opinione di chi, partendo dall'analisi della legge di delegazione per l'emanazione del codice di rito (la legge n. 81 del 1987) e dei relativi lavori preparatori, ha ipotizzato l'illegittimità costituzionale della norma in parola per violazione degli artt. 76 e 77, comma 1, Cost. (8).

Al riguardo, è stato infatti evidenziato come l'anzidetta previsione non trovi "rispondenza in alcuna direttiva (9) della legge delega" (10) e, in particolare, nella direttiva 82 dell'art. 2 della legge 81/1987, dedicata in maniera specifica alla restituzione in termini a favore del contumace (11).

Secondo tale opinione, l'estraneità del comma 8 dell'art. 175 c.p.p. all'oggetto della delega legislativa trova spiegazione nell'iter di approvazione parlamentare della legge di delegazione (12), soprattutto in un passaggio che, per la sua indubbia valenza sintomatica, merita di essere qui brevemente ripercorso.

Nel corso della seduta pomeridiana dell'assemblea del Senato del 20 novembre 1986, riunita per la discussione e

l'approvazione del disegno di legge delega riguardante il nuovo codice di procedura penale, il Governo propose un emendamento all'art. 2 (il n. 2.24) dal seguente tenore: "al n. 82) aggiungere, in fine, il seguente periodo: "previsione che in tale caso resti sospeso il corso della prescrizione" (13).

Tale emendamento, con il quale l'Esecutivo intendeva introdurre una puntuale ipotesi di sospensione della prescrizione per il caso in cui il contumace fosse stato rimesso in termini per impugnare, venne posto in discussione alla successiva seduta del 21 novembre 1986, nel corso della quale - dopo che il sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia Cioce aveva unicamente dichiarato che "l'emendamento 2.24 si illustra da sé" (14) -, presero la parola i senatori Battello e Gallo.

Il primo si dichiarò contrario all'approvazione dell'emendamento proposto dal Governo, rilevando, tra l'altro, come l'approvazione di tale direttiva avrebbe portato a "sanzionare pesantemente la posizione del contumace che senza sua colpa non ha saputo dell'esistenza di un procedimento a suo carico". Il secondo, esprimendo piena adesione alle osservazioni del collega Battello, aggiunse: "assenza di colpa, caso fortuito forza maggiore impediscono in radice ogni forma di sanzione processuale come sarebbe quella della sospensione del decorso della prescrizione" (15).

A quel punto, intervenne anche il Relatore sen. Coco limitandosi ad esprimere il proprio parere favorevole all'emendamento governativo.

Posto ai voti per alzata di mano, inizialmente l'emendamento venne dichiarato approvato. Tuttavia, richiesto di effettuare la controprova, il Presidente dell'Assemblea dispose l'adozione del procedimento elettronico, in esito al quale dichiarò che l'emendamento "non è approvato" (16).

Il resoconto parlamentare offre dunque un importante chiarimento circa il motivo della mancata presenza, all'interno del provvedimento legislativo di conferimento della delega, di una direttiva contenente una previsione di tenore corrispondente a quello del comma 8 dell'art. 175 c.p.p. (l'introduzione di una simile normativa, infatti, aveva costituito oggetto di un apposito emendamento governativo alla direttiva 82), emendamento che, però, all'esito della discussione in aula, era stato respinto dal Parlamento (17).

Ciò che emerge dai lavori preparatori della legge delega è quindi una sorta di vera e propria - si passi il termine - "impronta digitale" del vizio di eccesso di delega legislativa sotteso all'art. 175, comma 8, c.p.p.: è evidente che, con la disposizione in esame, il Governo si è spinto ben oltre i limiti dal potere che gli era stato conferito allorché ha introdotto nel codice di procedura penale una causa di sospensione della prescrizione espressamente bocciata dal legislatore delegante.

Né, sotto altro profilo, appare convincente la tesi secondo cui l'introduzione della detta normativa troverebbe giustificazione in una particolare genericità della legge-delega quanto alla disciplina della remissione in termini

del contumace, tale da consentire all'Esecutivo un maggior margine di discrezionalità nella predisposizione degli strumenti giuridici necessari all'attuazione della delega stessa (18). Invero, la già citata direttiva 82 contiene una descrizione degli aspetti fondamentali dell'istituto della contumacia - compreso quello della restituzione in termini - alquanto precisa e dettagliata, come peraltro viene esplicitamente ricordato nella stessa Relazione al disegno di legge delega della IV Commissione permanente della Camera dei Deputati (19).

Inoltre, a sostegno dei rilievi di incostituzionalità testé esposti, non pare superfluo rilevare come l'interpolazione normativa operata dal legislatore delegato sia intervenuta in una materia, qual è quella della prescrizione del reato, che, incidendo sull'an della punibilità, è sicuramente coperta da una riserva assoluta di legge, sia ai sensi dell'art. 159, comma 1, c.p., sia, soprattutto, ex art. 25, comma 2, Cost. (20).

Anche per questo motivo, risulta davvero difficile supporre che, nel caso in esame, il Parlamento possa aver autorizzato il Governo ad introdurre una specifica ipotesi di sospensione della prescrizione senza minimamente preoccuparsi di indicare, all'interno della delega legislativa - e in particolare alla direttiva 82 -, un solo principio o criterio idoneo a giustificare una simile innovazione in peius per la posizione dell'imputato condannato in contumacia.

Appare comunque singolare che, a fronte delle criticità procedurali testé evidenziate - che si prospettano fondate su solide ragioni giuridico-fattuali -, la relativa questione di costituzionalità non sia mai giunta all'attenzione del Giudice delle leggi.

3. La disposizione in commento ha polarizzato l'attenzione della dottrina non soltanto sotto il profilo della legittimità della procedura legislativa di adozione, ma anche per quanto riguarda le conseguenze pratiche derivanti dalla sua applicazione.

Difatti, già nei primi commenti al nuovo codice di rito si evidenziava l'incongruenza di una previsione normativa suscettibile di determinare un allungamento sine die del termine di prescrizione del reato sulla scorta di un fatto - la mancanza di effettiva conoscenza del provvedimento di condanna - che non è assolutamente riconducibile ad una condotta colposa dell'imputato (21).

Prendendo spunto da tali prime indicazioni critiche, nel presente paragrafo si darà seguito all'analisi della disposizione alla luce delle ultime modifiche normative e dei più recenti approdi della giurisprudenza costituzionale.

Corre l'obbligo di iniziare dalla legge n. 67 del 2014 - a cui si è già accennato al paragrafo 1 del presente scritto -, con la quale il legislatore ha recentemente provveduto all'abrogazione dell'istituto della contumacia e alla configurazione di una nuova disciplina organica del processo in absentia.

Tra le varie disposizioni codicistiche coinvolte da tale novella, vi è l'art. 159 c.p., il quale, per effetto di tale intervento, ha visto l'inserimento, al n. 3-bis del comma 1, di un'aggiuntiva figura di sospensione della prescrizione operante nell'ipotesi di assenza incolpevole dell'imputato (art. 420-quater c.p.p.). In particolare, nel caso in cui manchi la prova della conoscenza dell'udienza e dell'esistenza del procedimento da parte dell'imputato, il giudice rinvia una prima volta il processo, disponendo che l'avviso contenente la data della nuova udienza sia notificato personalmente al prevenuto dalla polizia giudiziaria; qualora la notificazione non sia andata a buon fine e non vi siano le condizioni per emettere una sentenza ex art. 129 c.p.p., il giudice dispone la sospensione del procedimento cui consegue, per effetto del nuovo 3-bis, la sospensione della prescrizione.

In tale caso, tuttavia, a differenza di quanto previsto dal comma 8 dell'art. 175 c.p.p., la "sterilizzazione" del decorso della prescrizione non opera senza limiti.

Ai sensi del successivo 4° comma, infatti, essa non può protrarsi oltre i tetti massimi previsti dall'art. 161, comma 2, c.p.p. in materia di interruzione della prescrizione.

La ratio di quest'ultima previsione, che impone un termine finale al congelamento della prescrizione, è palese e risponde a ben precise esigenze di coerenza e giustizia sostanziale dell'ordinamento giuridico.

Nel caso dell'art. 159, comma 1, 3-bis, c.p., la sospensione del processo – e con essa quella della prescrizione – è disposta solo dopo che il giudice ha verificato che l'assenza dell'imputato discende da una sua mancata conoscenza incolpevole del procedimento. Di conseguenza, se nulla può essere rimproverato all'imputato sotto il profilo della leale collaborazione, sarebbe certamente irragionevole che al medesimo venisse addossato un effetto gravemente pregiudizievole qual è quello di rimanere sottoposto ad un processo penale per un tempo indefinito (22).

Da questo punto di vista, pertanto, il limite temporale imposto dal 4° comma dell'art. 159 c.p., realizza un opportuno bilanciamento tra la necessità di tutelare l'esercizio dell'azione penale rispetto ad eventi (come l'assenza incolpevole dell'imputato) che ne impediscono la prosecuzione e l'esigenza legata all'affievolimento progressivo delle istanze punitive dello Stato al maturare del c.d. "tempo dell'oblio" (23).

La medesima concezione di un'incompatibilità – oserci dire ontologica – della sospensione della prescrizione rispetto al suo possibile protrarsi all'infinito nel tempo si ritrova in alcune recenti pronunce della Corte costituzionale (24).

In particolare, con la sentenza n. 45/2015, intervenuta sul tema dei c.d. "eterni giudicabili", ossia degli imputati che, sebbene affetti da una condizione irreversibile di impossibilità a partecipare coscientemente al processo, continuavano a rimanere soggetti al procedimento penale per effetto della sospensione della prescrizione, il Giudice delle leggi, nell'accogliere la questione di costituzionali-

tà sollevata, ha avuto modo di affermare che "l'indefinito protrarsi nel tempo della sospensione del processo - con la conseguenza della tendenziale perennità della condizione di giudicabile dell'imputato, dovuta all'effetto, a sua volta sospensivo, sulla prescrizione - presenta il carattere della irragionevolezza, giacché entra in contraddizione con la ratio posta a base ... della prescrizione dei reati", la quale va individuata sia nell'"affievolimento progressivo dell'interesse della comunità alla punizione del comportamento penalmente illecito, valutato, quanto ai tempi necessari, dal legislatore, secondo scelte di politica criminale legate alla gravità dei reati", sia nel "diritto all'oblio" dei cittadini, quando il reato non sia così grave da escludere tale tutela".

Al riguardo, la Consulta non ha mancato di precisare che "la sospensione [della prescrizione, n.d.r.] è assimilabile a una parentesi, che una volta aperta deve anche chiudersi, altrimenti si modifica la sua natura e si altera profondamente la fattispecie alla quale la sospensione si applica", giungendo ad indicare proprio il nuovo 4° comma dell'art. 159 c.p. quale norma emblematica dell'"incompatibilità della sospensione della prescrizione con una situazione destinata a protrarsi indefinitamente nel tempo" (25).

Nella medesima logica, del resto, la recente novella del 2017 ha previsto che le due nuove fattispecie di sospensione della prescrizione inserite al comma 2 dell'art. 159 c.p. ed operanti, rispettivamente, in grado di appello e in grado di legittimità, possano determinare un blocco solo temporaneo del decorso del tempus praescriptionis, limitatamente ad una durata non superiore a diciotto mesi (26).

Come è stato puntualmente osservato, nella configurazione in senso provvisorio di tali ipotesi di sospensione ha certamente pesato l'opinione, emersa già durante i lavori della Commissione di riforma Fiorella, istituita dal Governo Monti, secondo cui "le ragioni della prescrizione "sostanziale" non vengono del tutto meno una volta che sia avviato il processo. Accanto al diritto soggettivo dell'imputato alla sollecita definizione del processo medesimo, continua in particolare ad avere un senso ben preciso l'idea che, man mano che ci si allontana dalla commissione del reato, sempre meno si giustifica la pena da un punto di vista general-, soprattutto, special-preventivo" (27).

Peraltro, anche la stessa ipotesi di cui al comma 1, n. 3-ter, introdotta con la medesima novella, stabilisce che la sospensione della prescrizione conseguente a provvedimento che dispone una rogatoria possa durare non più di 6 mesi (28).

Ebbene, alla luce delle considerazioni che precedono, non pare azzardato ipotizzare l'illegittimità costituzionale della scrutinata normativa anche per violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3, comma 1, della Costituzione.

Da questo punto di vista, è necessario partire da un primo dato difficilmente contestabile: la condizione dell'imputato/condannato rimesso in termini ai sensi del secondo comma dell'art. 175 c.p.p., sia esso, sulla base dell'attuale

perimetro della norma, l'opponente a decreto penale ovvero il vecchio contumace, risulta perfettamente assimilabile a quella sopra descritta dell'imputato dichiarato assente ex art. 420-quater c.p.p.

In entrambe le ipotesi, infatti, l'applicazione della causa sospensiva consegue all'accertamento di un fatto in nulla dipendente dalla volontà dell'imputato e corrispondente all'incolpevole ignoranza di quest'ultimo circa l'esistenza di un procedimento penale (o di un provvedimento di condanna) a suo carico.

Ciononostante, a causa della previsione di cui al comma 8 dell'art. 175, c.p.p., la condizione dell'imputato/condannato rimesso in termini risulta peggiore rispetto a quella dell'assente, in quanto il primo, a differenza del secondo, si trova a dover sottostare ad una sospensione del termine necessario a prescrivere destinata a protrarsi indefinitivamente per tutto il tempo che intercorre tra la notifica del provvedimento di condanna e la notifica dell'avviso di deposito dell'ordinanza che concede la restituzione. Paradossalmente, anche qualora il condannato venisse a conoscenza a distanza di molti anni della pronuncia a suo carico, costui, una volta rimesso in termini per impugnare, non potrebbe trarre alcun beneficio dal tempo intermedio nel frattempo trascorso, neppure se questo fosse maggiore di quello necessario a prescrivere.

Stante l'assimilabilità, sotto il profilo della ratio legis, delle due fattispecie qui considerate, non appare giustificato il deteriore trattamento a carico del solo imputato restituito in termini.

Né potrebbe essere considerato quale elemento discriminante, atto a legittimare tale disparità di trattamento, il fatto che, a differenza dell'assente, colui che viene rimesso in termini risulta pur sempre un soggetto per il quale è già stato emesso un giudizio di responsabilità in quanto attinto da una pronuncia di condanna.

Un siffatto argomento si prospetta incompatibile con il principio sancito dal comma 2 dell'art. 27 Cost.

Se l'imputato viene rimesso in termini, è evidente che la condanna emessa nei suoi confronti era definitiva solo in apparenza. L'accertamento contenuto in detta pronuncia, pertanto, non può costituire impedimento all'operatività della presunzione di non colpevolezza. E ciò è maggiormente vero allorché il provvedimento non impugnato sia rappresentato da un decreto penale di condanna, il quale si caratterizza per un giudizio di responsabilità adottato sulle base delle sole risultanze investigative, in assenza di qualunque contraddittorio con la difesa.

4. In conclusione, come ognuno vede, gli spunti di riflessione stimolati dalla disciplina testé esaminata sono tutt'altro che modesti, viepiù alla luce delle conseguenze concrete che sono destinate a prodursi in capo all'imputato.

In attesa di eventuali sviluppi collegati a pronunce della Consulta, laddove investita in via incidentale della questione, non resta che auspicare un intervento di armo-

nizzazione normativa fondata su di una matura e coerente elaborazione dei principi costituzionali, piuttosto che da pericolose spinte dettate dall'urgenza e dall'estemporaneità.

NOTE

(1) Quanto all'applicabilità anche all'ipotesi del secondo comma dell'art. 175 c.p.p. dei presupposti del caso fortuito e della forza maggiore disciplinati al comma 1, v. G. GARUTI, sub art. 175 c.p.p., in *Conso-Illuminati, Commentario breve al codice di procedura penale*, Padova, 2015, p. 596.

(2) Tra le tante pronunce, si segnala Sejdovic. c. Italia, Grande Camera, sentenza 1 marzo 2006 (ricorso n. 56581/00). Per una disamina della giurisprudenza della Corte EDU sulle violazioni dell'articolo 6 della Convenzione (diritto ad un equo processo), si rimanda a R. CHENAL, sub art. 6 CEDU, in BARTOLE-DE SENA-ZAGREBELSKY, *Commentario breve alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo*, Padova, 2012, p. 202 e ss.

(3) Per una sintesi dei vari passaggi che hanno portato all'attuale formulazione dell'art. 175 c.p.p., v. G. GARUTI, sub art. 175 c.p.p., cit., pp. 595-596, e G. DI PAOLO, *La rescissione del giudicato ex art. 625-ter c.p.p.: rimedio effettivo o meccanismo virtuale?*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 20 novembre 2015, pp. 5-10.

(4) In tal senso, vedi, ex multis, Cass. pen., sez. I, 22 febbraio 2018, n. 8654 e, in dottrina, G. COLAIACOVO, *Osservazioni a Cass. Pen. sez. un., 29 settembre 2016, n. 52274*, in *Cass. Pen.*, 2017, fasc. 3, p. 1019. Contra Cass. pen., sez. V, 8 giugno 2016, n. 54921 e, in dottrina, A. CLAVOLA, *Alcune considerazioni sulla nuova disciplina del processo in assenza e nei confronti degli irreperibili. Tante ombre e qualche luce*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 1/2015, pp. 217-218.

(5) Per vero, solo pochi mesi prima dell'entrata in vigore del nuovo codice di rito, il Parlamento, con la legge 23 gennaio 1989, n. 22, contenente una nuova disciplina della contumacia, aveva modificato la disciplina della remissione in termini del vecchio codice del 1930, introducendo, all'ultimo comma dell'art. 183-bis, un sistema di "congelamento" del decorso della prescrizione del tutto analogo a quello previsto dalla norma in commento.

(6) A causa di un evidente difetto di coordinamento con il comma 2, così come modificato della legge n. 67/2014, il comma 8 dell'art. 175 c.p.p. continua a far riferimento anche alla sentenza contumaciale.

(7) Così V. CAVALLARI, sub art. 175 c.p.p., in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, coordinato da Chiavario, Il, Torino, 1990, p. 273.

(8) Cfr. V. CAVALLARI, sub art. 175 c.p.p., cit., pp. 272-273.

(9) In merito al giudizio di legittimità per violazione degli artt. 76 e 77, comma 1, Cost., è noto come la Corte costituzionale abbia più volte affermato che un simile sindacato presuppone una duplice attività interpretativa, avente ad oggetto tanto la legge delega quanto la legge delegata. La valutazione di costituzionalità in relazione agli artt. 76 e 77 Cost., infatti, "si svolge attraverso un confronto tra gli esiti di due processi ermeneutici paralleli concernenti, rispettivamente, la norma delegante (al fine di individuare l'esatto contenuto, nel quadro dei principi e criteri direttivi e del contesto in cui questi si collocano, nonché delle ragioni e finalità della medesima) e la norma delegata, da interpretare nel significato compatibile con i principi e criteri direttivi della delega" (Corte cost. 24 aprile 2008, n. 112; nello stesso senso, Corte cost. 11 aprile 2008, n. 98). Nell'ambito di un siffatto processo interpretativo, "i principi stabiliti dal legislatore delegante costituiscono non solo il fondamento ed il limite delle norme delegate, ma anche un criterio interpretativo delle stesse" (Corte cost. 5 febbraio 1999, n. 15; nello stesso senso, Corte cost. 11 aprile 2008, n. 98).

(10) V. CAVALLARI, sub art. 175 c.p.p., cit., p. 272.

(11) Quanto alla remissione in termini, la direttiva 82 recita: "82) [...] diritto della persona giudicata in contumacia di essere restituita nel termine per proporre impugnazione quando la mancata conoscenza del provvedimento da impugnare non dipende da sua colpa; previsione della rinnovazione del dibattimento quando l'imputato contumace nel giudizio di primo grado ne fa istanza e prova di non aver avuto conoscenza della citazione non per sua colpa o di non essere potuto comparire per

caso fortuito o forza maggiore; obbligo, nelle successive fasi del giudizio, inclusi il giudizio di cassazione e quello di revisione, nonché nella fase dell'esecuzione, di assicurare l'interrogatorio da parte di un magistrato all'imputato o condannato già dichiarato contumace che non abbia avuto notizia del procedimento a proprio carico".

(12) Sempre V. CAVALLARI, sub art. 175 c.p.p., cit., p. 272.

(13) Resoconto stenografico della 521^a seduta pubblica del Senato della Repubblica del 20 novembre 1986 (IX legislatura), p. 37.

(14) Resoconto stenografico della 522^a seduta pubblica del Senato della Repubblica del 21 novembre 1986 (IX legislatura), p. 41.

(15) V. Resoconto stenografico della 522^a seduta pubblica del Senato della Repubblica del 21 novembre 1986 (IX legislatura), p. 42.

(16) Resoconto stenografico della 522^a seduta pubblica del Senato della Repubblica del 21 novembre 1986 (IX legislatura), p. 42.

(17) In questi termini V. CAVALLARI, sub art. 175 c.p.p., cit., p. 272.

(18) È noto, infatti, che "quanto più i principi e i criteri direttivi impartiti dal legislatore delegante sono analitici e dettagliati, tanto più ridotti risultano i margini di discrezionalità lasciati al legislatore delegato" (Corte cost. 12 giugno 1991, n. 259).

(19) A pagina 17 di tale Relazione si dice espressamente che "la contumacia è disciplinata dettagliatamente (n. 82)".

(20) Il comma 1 dell'art. 159 c.p., stabilisce che "il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di [...]". A parere di chi scrive, tale previsione, quanto al periodo sopra riportato, assume una portata meramente pleonastica, atteso che, secondo il diritto vivente, il principio di legalità di cui all'art. 25, comma 2, Cost. si estende a tutti gli aspetti inerenti la punibilità in concreto della condotta penalmente rilevante, compreso, quindi, l'istituto della prescrizione ed ogni profilo ad esso inerente. Sulla natura della prescrizione quale istituto di diritto sostanziale si veda, da ultimo, Corte cost., ordinanza n. 24/2017, nella quale si afferma che "nell'ordinamento giuridico nazionale il regime legale della prescrizione è soggetto al principio di legalità in materia penale, espresso dall'art. 25, secondo comma, Cost., come questa Corte ha ripetutamente riconosciuto (da ultimo sentenza n. 143 del 2014). È perciò necessario che esso sia analiticamente descritto, al pari del reato e della pena, da una norma che vige al tempo di commissione del fatto. Si tratta infatti di un istituto che incide sulla punibilità della persona e la legge, di conseguenza, lo disciplina in ragione di una valutazione che viene compiuta con riferimento al grado di allarme sociale indotto da un certo reato e all'idea che, trascorso del tempo dalla commissione del fatto, si attenuino le esigenze di punizione e maturi un diritto all'oblio in capo all'autore di esso (sentenza n. 23 del 2013)".

(21) Cfr. A. GIARDA, *Restituzione in termini (diritto processuale penale)*, in *Enc. Dir.*, XL, Milano, 1989, p. 15; negli stessi termini V. CAVALLARI, sub art. 175 c.p.p., cit., p. 273.

(22) In tal senso cfr. P. SILVESTRI, *Le nuove disposizioni in tema di processo "in assenza" dell'imputato*, in Piccirillo-Silvestri, *Prime riflessioni sulle nuove disposizioni in materia di sospensione del procedi-*

mento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili, Relazione n. III/07/2014, dell'Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, 5 maggio 2014, Roma, p. 55. Rispetto alla scelta operata dal legislatore, l'Autore, pur comprendendone la ratio, si dimostra in parte critico, in quanto, a suo avviso, "non si può escludere che la previsione di una sospensione del processo "sganciata", quanto alla sua durata, da una corrispondente sospensione della prescrizione del reato, possa prestarsi ad un uso indebito e strumentale delle nuove norme da parte di chi, pur sapendo della esistenza del procedimento penale nei suoi confronti, si adopera per evitare che ciò emerga, sperando di "lucrare" sul versante della sospensione della prescrizione e, quindi, "sottrarsi" al processo. In tale contesto è prevedibile che il rischio di verifica di comportamenti strumentali potrà essere limitato se le ricerche dell'imputato, volte a verificare se il processo debba o meno debba essere sospeso, saranno davvero approfondite ed efficaci". Negli stessi termini critici, v. A. CIAVOLA, *Alcune considerazioni sulla nuova disciplina del processo in assenza e nei confronti degli irreperibili. Tante ombre e qualche luce*, cit., p. 213-214.

(23) Peraltro, l'istituto della prescrizione non è posto a tutela di sole esigenze di carattere pubblicistico, ma anche al fine di garantire l'effettività dell'art. 24 della Costituzione. È del tutto evidente, infatti, l'incidenza pregiudizievole che riveste il decorso del tempo sulla possibilità dell'imputato di raccogliere prove efficaci a suo discarico.

(24) Si tratta delle sentenze 14 febbraio 2013, n. 23 e 14 gennaio 2015, n. 45.

(25) Corte cost., sentenza 14 gennaio 2015, n. 45, par. 6.3.

(26) Si tratta della modifica apportata con la legge 23 giugno 2017, n. 103 (c.d. "Riforma Orlando"). In dottrina è stato evidenziato come tale ipotesi di sospensione appaia "disomogenea rispetto a quelle tradizionali che, invece, originano da una forzata inattività del processo. Legare l'allungamento dei termini di prescrizione alle impugnazioni rischia di equiparare l'esercizio di uno strumento di difesa ad "accadimenti distonici" che incidono sul processo": cfr. R. BORSARI, sub art. 159 c.p., in FORTI-SEMINARA-ZUCCALÀ, *Commentario breve al codice penale*, Padova, 2017, p. 662.

(27) Relazione della Commissione Fiorella per lo studio di una possibile riforma della prescrizione, reperibile in www.giustizia.it. Al riguardo, S. ZIRULLA, *Riforma Orlando: la nuova prescrizione e le altre modifiche al codice penale*, in www.penalecontemporaneo.it, 20 giugno 2017.

(28) Va detto che tale nuova ipotesi sospensiva è stata ampiamente criticata dalla dottrina "perché ritenuta di dubbia ragionevolezza e incompatibile con il dettato costituzionale, in quanto l'indagato (o l'imputato) subirebbe una consistente violazione delle garanzie presidiate dall'istituto della prescrizione per fatti allo stesso non attribuibili; e, a ben vedere, infatti, mentre le altre cause di sospensione della prescrizione scaturiscono da ipotesi di inattività del procedimento, una rogatoria internazionale costituisce svolgimento dell'attività procedimentale, sebbene presso un'autorità straniera"; ne dà conto sempre R. BORSARI, sub art. 159 c.p., cit., p. 661.